



**PROVINCIA DI VERONA**



**COMUNE DI GAZZO VERONESE**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**tra la Provincia di Verona e il Comune di Gazzo Veronese**  
**per variazioni all'accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2018,**  
**ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto**  
**legislativo n. 267/00 e successive modificazioni**

TRA

il Comune di Gazzo Veronese, di seguito denominato "Comune", C.F. 82002770236, rappresentato dal Sindaco pro tempore Stefano Negrini,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

- in data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo di programma con il Comune di Gazzo Veronese per disciplinare la modalità di realizzazione dell'opera pubblica denominata "sistemazione con inserimento di una nuova rotatoria dell'incrocio tra la strada provinciale n. 23 'della Paglia' e la strada provinciale n. 47 'delle Valli Grandi', nella frazione di Maccacari, località Olmo" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa;
- la Provincia di Verona, con determinazione dirigenziale 4008 del 5 dicembre 2018, ha impegnato il contributo di euro 125.520,00, relativamente alla realizzazione dell'opera pubblica suddetta;
- con nota del 21 aprile 2021 l'ufficio tecnico della Provincia di Verona ha comunicato al Comune il diniego del nulla osta per la realizzazione della prima soluzione progettuale presentata, in quanto la stessa non risolveva le criticità sollevate dai tecnici provinciali;
- con successiva nota del 14 settembre 2021 il Comune di Gazzo Veronese ha prospettato alla Provincia lo spostamento della rotatoria, con una maggiore acquisizione di terreno, e ha quindi chiesto un ulteriore sostegno finanziario a fronte della maggiore spesa preventivata;

considerato che l'intervento oggetto di modifica dell'originario accordo è coerente con le stesse finalità richieste per l'ammissione alla procedura originaria, e al relativo contributo, e precisamente quello di risolvere punti critici e migliorare la sicurezza della viabilità;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che modifica l'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2018.

Articolo 2

(Modificazioni dell'accordo di programma sottoscritto il 21 dicembre 2018)

1. All'accordo di programma sono apportate le seguenti variazioni:
  - 1.1 L'articolo 2, nei commi 3 e 4, viene sostituito dal seguente:

3. *La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 321.040,00 (euro trecentoventunomilazeroquaranta/00)*

4. *La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 195.520,00 (euro centonovantacinquemilacinquecentoventi/00) per la realizzazione della suddetta opera.*

1.2 L'articolo 4, nei commi 2 e 3, viene sostituito dal seguente:

2. *La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 195.520,00 a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).*

3. *La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 195.520,00 al "Comune":*

2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2018.

#### Articolo 2

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Gazzo Veronese  
Il Sindaco Stefano Negrini

Per la Provincia di Verona  
Il Presidente Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.